



## I canarini nella legislazione

**Ecco un elenco delle principali disposizioni di legge che si applicano ai canarini. Inoltre, anche per i canarini valgono le norme generali dell'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad es. quella che proibisce di procurare dolori o lesioni agli animali.**

### **Formazione** (art. 102 OPAn)

Per la detenzione privata di canarini non è richiesta nessuna formazione. Chi, invece, alleva canarini a titolo professionale deve avere seguito la formazione per la detenzione e l'allevamento di uccelli ornamentali.

### **Contatti sociali** (art. 13)

I canarini sono animali di una specie sociale: pertanto non è consentito tenerli singolarmente.

### **Alimentazione** (art. 4 OPAn)

Gli animali devono ricevere alimenti adeguati e acqua regolarmente e in quantità sufficienti. Visto che i canarini vengono tenuti in gruppi, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

### **Cura** (art. 5 OPAn)

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Nel caso dei canarini, occorre prestare particolare attenzione alla cura degli artigli, da eseguire periodicamente e a regola d'arte. Eventuali difetti delle attrezzature tali da pregiudicare il benessere degli animali devono essere eliminati prontamente oppure occorre prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli animali. Gli animali malati o feriti devono venire curati e trattati oppure vanno abbattuti in modo adeguato.

### **Illuminazione** (allegato 2 osservazione preliminare J dell'OPAn)

I parchi devono essere illuminati con luce naturale o con una luce artificiale adatta. La luce artificiale deve essere scelta in modo tale da non essere percepita dagli animali come luce tremolante.

### **Rumore** (art. 12 OPAn)

I canarini non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

### **Clima nei locali** (art. 11 OPAn)

Il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali. L'afflusso di aria fresca deve essere garantito.

### **Requisiti minimi per i parchi** (art. 7; 10; allegato 2 tabella 2 numero 33 dell'OPAn)

I parchi devono essere costruiti in modo tale che il rischio di ferimento degli animali sia minimo e che gli animali non possano fuggire. Inoltre l'allestimento del parco e lo spazio messo a disposizione degli animali al suo interno devono soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie dei canarini.

I canarini necessitano di avere la possibilità di fare il bagno; inoltre hanno bisogno di poter ingerire un tipo di sabbia adatta a far digerire il cibo nello stomaco.

Le voliere devono essere strutturate dotandole di diverse strutture con superfici morbide – di vario spessore e orientamento – su cui gli uccelli possano appollaiarsi; bisogna anche provvedere affinché un terzo del volume delle voliere sia libero da ogni struttura. (Sono adatti ad es. rami naturali o corde, ma niente barre montate in modo fisso.)

I parchi devono ottemperare ai requisiti minimi secondo l'allegato 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Per ospitare un gruppo di 4 canarini occorre una voliera di almeno 0,24 m<sup>2</sup> di superficie e di almeno 0,12 m<sup>3</sup> di volume. Per ogni uccello in più, bisogna aggiungere a tali misure 0,05 m<sup>2</sup>.

### **Allevamento** (art. 25; 29 OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di canarini sani. Sono proibite le varietà di allevamento in cui gli animali, a causa della loro conformazione anatomica risultante, non riescono più ad assumere la normale postura fisiologica.

### **Pratiche vietate** (art. 4 LPAn; art. 24 OPAn)

È vietato qualsiasi intervento chirurgico volto a facilitare la detenzione degli animali da compagnia, come ad es. il taglio delle ali.

Inoltre è vietato tenere canarini canterini in gabbie da richiamo. È parimenti proibito utilizzare rivestimenti in carta vetrata nei posatoi per uccelli.

**Questo elenco non è esaustivo.** Sono determinanti le disposizioni di legge (LPAn = legge federale sulla protezione degli animali, RS 455; OPAn = ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008, RS 455.1). Ulteriori informazioni figurano anche nel sito Internet: [www.animalidacompania.ch](http://www.animalidacompania.ch)